



COMUNICATO UFFICIALE N. 63 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 59/AA al N. 68/AA, inerenti Provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 59/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1048 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Alex GAGLIARDINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALEX GAGLIARDINI, calciatore utilizzato dalla S.S.D. SANREMESE CALCIO s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 21, commi 2 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva vigente per aver preso parte come giocatore titolare, nonostante fosse in corso di squalifica, come da decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. del Dipartimento Interregionale – LND n. 8 del 2 settembre 2016, alle gare del Torneo di Coppa Italia LND, stagione 2019/2020, Sanremese-Savona disputata il 25 settembre 2019, Sanremese-Chieri disputata il 9 ottobre 2019, Inveruno-Sanremese disputata il 13 novembre 2019, Seravezza-Sanremese disputata il 4 dicembre 2019 e Sanremese-Folgore Caratese disputata il 29 gennaio 2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alex GAGLIARDINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Alex GAGLIARDINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 60/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 796 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Antonio LAUDANDO, e della società A.S.D. EDILMER CARDITO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO LAUDANDO, Rappresentante Legale della A.S.D. EDILMER CARDITO, in violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, dell'art. 18, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. e del Comunicato Ufficiale n. 130 del 30.05.2019 – pagina 2497 del Comitato Regionale Campania, per non aver comunicato la variazione della sede sociale nei tempi e nei modi disciplinati dalle Norme Federali;

A.S.D. EDILMER CARDITO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio LAUDANDO in proprio e, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. EDILMER CARDITO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Antonio LAUDANDO e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. EDILMER CARDITO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 7 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 61/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 946 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco VACCA, Alessandro VACCA, Davide CALLEGARI, Valter D'ANGELO e della società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO VACCA, Presidente della A.S.D. Football Genova Calcio, in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, anche in relazione all'art. 39 delle N.O.I.F., per avere consentito la partecipazione del calciatore Alessandro Vacca, come si evince dalle singole distinte, alle gare del campionato regionale juniores under 19: A.S.D. Football Genova-Ceriale Progetto calcio del 14.9.2019; Imperia-A.S.D. Football Genova del 21.9.2019; A.S.D. Football Genova-Finale del 28.9.2019, senza che il calciatore Alessandro Vacca fosse tesserato con la A.S.D. Football Genova, atteso che lo stesso risulta tesserato solo in data 11.10.2019;

ALESSANDRO VACCA, in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, anche in relazione all'art. 39 delle N.O.I.F., per avere partecipato, come si evince dalle singole distinte, alle gare del campionato regionale juniores under 19: A.S.D. Football Genova-Ceriale Progetto calcio del 14.9.2019; Imperia- A.S.D. Football Genova del 21.9.2019; A.S.D. Football Genova-Finale del 28.9.2019, senza risultare tesserato con la A.S.D. Football Genova, atteso che risulta tesserato solo in data 11.10.2019;

DAVIDE CALLEGARI, in qualità di Dirigente accompagnatore della A.S.D. Football Genova, in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, anche in relazione all'art. 61 delle N.O.I.F., per avere consentito al calciatore Alessandro Vacca, come si evince dalle singole distinte, di prendere parte alle gare del campionato regionale juniores under 19: A.S.D. Football Genova-Ceriale Progetto calcio del 14.9.2019 e A.S.D. Football Genova-Finale del 28.9.2019, attestando che il calciatore era tesserato, mentre invece Alessandro Vacca risulta tesserato solo in data 11.10.2019;

VALTER D'ANGELO, Dirigente accompagnatore della A.S.D. Football Genova, in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, anche in relazione all'art. 61 delle N.O.I.F., per avere consentito al calciatore Alessandro Vacca, come si evince dalla distinta, di prendere parte alla gara del campionato regionale juniores under 19 Imperia-A.S.D. Football Genova del 21.9.2019, attestando che il calciatore era tesserato, mentre invece Alessandro Vacca risulta tesserato solo in data 11.10.2019;

A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia sportiva, in quanto

società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco VACCA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO, Alessandro VACCA, Davide CALLEGARI, Valter D'ANGELO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco VACCA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Alessandro VACCA, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Davide CALLEGARI, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Valter D'ANGELO e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda e di punti 2 (due) di penalizzazione sul prossimo Campionato Juniores S.S. 20/21 per la società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 7 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 62/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 807 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Bruno SCAVINO e della società A.S.D. C. CANELLI SDS 1922, avente ad oggetto la seguente condotta:

BRUNO SCAVINO, Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della Società ASD C. CANELLI SDS 1922, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle N.O.I.F., per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2019/2020 con le calciatrici CANTORE Chiara (tesseramento del 1.08.2018), GUARINO Chiara (tesseramento del 7.12.2018), PACIOCCO Cristina (tesseramento del 21.08.2017) e SOSSO Alice (tesseramento del 31.07.2019) entro il termine del 31.10.2019, previsto dalla normativa federale;

A.S.D. C. CANELLI SDS 1922, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Bruno SCAVINO in proprio e, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. C. CANELLI SDS 1922;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Bruno SCAVINO e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. C. CANELLI SDS 1922;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 7 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 63/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 790 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Stefano VERGA e della società A.S.D. A.C.F. COMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO VERGA, Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. A.C.F. COMO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle N.O.I.F., per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2019/2020 con le calciatrici BALDO Iris (tesseramento del 4.04.2015), COLOMBO Lucrezia (tesseramento del 4.04.2015), MAMMOLITI Francesca (tesseramento dell'11.08.2017), RIVA Susanna (tesseramento del 14.07.2014), MICHIELETTO Chiara (tesseramento del 26.07.2018), SOAVE Carlotta (tesseramento del 29.11.2014), VOLPI Alice (tesseramento del 15.11.2012), entro il termine del 31.10.2019, previsto dalla normativa federale;

A.S.D. A.C.F. COMO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Armando TARONI, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. A.C.F. COMO e Stefano VERGA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 75 (settantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Stefano VERGA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. A.C.F. COMO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 7 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 64/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 864 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Salvatore SECHI e della società A.S.D. TORRES, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE SECHI, Presidente della società A.S.D. Torres, in violazione degli artt. 4 comma 1, 2, comma 1 e 31, comma 8, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 delle N.O.I.F., nonché al C.U. n. 1 del 2.7.2018, punto P/9, del Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. – L.N.D., e in particolare per avere pattuito con il signor Pietro Rubino, allenatore di base UEFA B, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. con matricola n.56276, un accordo economico in data 2.11.2018 che prevedeva il rimborso delle spese da lui mensilmente sostenute per la sua attività di allenatore in seconda della prima squadra per la stagione sportiva 2018/19, senza che tale accordo venisse riportato in forma scritta e depositato tra le parti;

A.S.D. TORRES, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati nel procedimento n. 864 pf 19/20, al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore SECHI in proprio e, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TORRES;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Salvatore SECHI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. TORRES;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 7 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 65/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 744 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Roberto MACRÌ e del Sig. Gianrico ANTONI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO MACRÌ, tesserato in qualità di Presidente della Società AC Coiano Santa Lucia ASD all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, in relazione agli artt. 21, 22 e 23 delle N.O.I.F., per avere consentito che la calciatrice Linda GAVAGNI, tesserata nella stagione sportiva 2015/16 per l'ASD Real Aglianese, svolgesse in via di fatto il ruolo di allenatrice/preparatore motorio delle squadre piccoli amici 2009-2010-2011 per l'AC Coiano S. Lucia, con l'aggravante che la stessa risultava sprovvista della necessaria abilitazione tecnica rilasciata dal Settore Tecnico della FIGC;

GIANRICO ANTONI, tesserato in qualità di Presidente della ASD Jolo Calcio all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, in relazione agli artt. 21, 22 e 23 delle N.O.I.F., per avere consentito che la calciatrice Linda GAVAGNI, nella stagione sportiva 2019/20, mentre è tesserata in qualità di calciatrice per la Società US Pontedera CF, svolgesse in via di fatto le attività di allenatrice/preparatore motorio per la Società Jolo Calcio, con l'aggravante che la stessa risultava sprovvista della necessaria abilitazione tecnica rilasciata dal Settore Tecnico della FIGC;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto MACRÌ e dal Sig. Gianrico ANTONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Roberto MACRÌ e di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gianrico ANTONI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA 7 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 66/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 795 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi COSTA, Giulio CAGLIANI e della società POL. D. GHISALBESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI COSTA, Presidente della società Pol. D. Ghisalbese Calcio all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 per la s.s. 2018/2019, nonché dell'art. 46, comma 1, del Regolamento della L.N.D., per aver pattuito in qualità di legale rappresentante della propria società con il sig. Cagliani Giulio, allenatore di 3^a categoria, un accordo economico superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula;

GIULIO CAGLIANI, allenatore di 3^a categoria Cod. 19.744, in violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del vigente Regolamento per il Settore Tecnico nonché all'art. 46, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e di quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 per la s.s. 2018/2019, per aver pattuito con la società Pol. D. Ghisalbese Calcio, per la conduzione della squadra militante nel campionato di Prima Categoria un accordo economico superiore ai massimali previsti dalle norme vigenti al momento della stipula;

POL. D. GHISALBESE CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Bruno VOLPI, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. D. GHISALBESE CALCIO, Luigi COSTA e Giulio CAGLIANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luigi COSTA, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Giulio CAGLIANI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società POL. D. GHISALBESE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 67/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 970 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Alberto VALLEFUOCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alberto VALLEFUOCO, dirigente del SSC Napoli spa, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere un comportamento irrispettoso nei confronti degli Ufficiali di gara dell'incontro Napoli – Juventus del 26 gennaio 2020 (svoltosi a Napoli);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alberto VALLEFUOCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 500 (cinquecento/00) di ammenda da commutarsi, ai sensi dell'art. 126 C.G.S., in una donazione a favore dell'Associazione di Promozione Sociale (APS) – Oratorio Rogazionisti Karol per il Sig. Alberto VALLEFUOCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate all'Associazione di Promozione Sociale (APS) Oratorio Rogazionisti Karol a mezzo bonifico bancario.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti, copia del bonifico dovrà essere inviata alla FIGC ed alla Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 68/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 855 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Stefano TERSINI e della società S.S.D. TIFERNO LERCHI 1919 ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO TERSINI, tesserato quale calciatore per la S.S.D. TIFERNO LERCHI 1919 A R.L. nella stagione sportiva 2019/2020, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto dall'art 36, comma 1, lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva per avere, al termine della gara S.S.D. TIFERNO LERCHI 1919 A R.L. – A.S.D. SAN SISTO, valevole per il Campionato umbro di Eccellenza- Girone A, disputata il 22 dicembre 2019 a Città di Castello, mentre la terna arbitrale si accingeva a fare rientro negli spogliatoi, trattenuto leggermente i capelli dell'Arbitro, sig.ra Ilaria Possanzini, esercitando una pressione che, per quanto lieve e tale da non procurarle dolore, veniva distintamente avvertita dal D.d.G. che in quel momento gli dava le spalle;

S.S.D. TIFERNO LERCHI 1919 ARL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Francesco GIORGI, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. TIFERNO LERCHI 1919 ARL e Stefano TERSINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di appartenenza nella stagione sportiva 2020/2021 per il Sig. Stefano TERSINI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la S.S.D. TIFERNO LERCHI 1919 ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina